

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO

TERMOLI

ORDINANZA N. 38/2004

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Termoli,

- VISTO** il regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTA** la legge 14 agosto 1991, n. 281;
- VISTO** l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTI** gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice Penale;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
- VISTA** la legge 20 luglio 2004, n. 189;
- VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute sui cani pericolosi del 27 agosto 2004;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 06/04 in data 09.05.2002, recante il "Regolamento del porto di Termoli";
- CONSIDERATA** la necessità di tutelare la sicurezza e la salute pubblica e di assicurare l'igiene a bordo delle unità da pesca, secondo quanto prescritto dal citato Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;

ORDINA

ARTICOLO UNICO

1. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Termoli, è vietata, a qualunque titolo, la detenzione di animali domestici a bordo delle unità da pesca, ivi compresi i cani.
2. I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e dei pertinenti articoli del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Termoli, lì 08.10.2004

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gennaro SCOTTO DI COVELLA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)